

deceduto in data 08.05.1962, senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dalla nazionalità indicata nel certificato di morte, dall'attestazione negativa di naturalizzazione che si evince dalla certificazione negativa elettorale (allegato); dal matrimonio di Giovanni Urso con Virginia Maria Rosa Repetto, è nata in data 24.02.1915 Urso Alicia Rosa la quale, dall'unione coniugale con Hector Abel Vieta, ha generato in data 21.08.1945 Jose Luis Vieta il quale, dal matrimonio con Marta Irene Spatafora, ha generato il 02.06.1977 il ricorrente [REDACTED]

Il Ministero dell'Interno si è costituito e nella ipotesi di riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.

Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Letti gli atti di causa e istruita con produzione documentale, all'udienza del 21.12. 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1,comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il 24.12.2021,che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.

Nel caso di specie l'avo è nato a San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.

Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13.6. 912, n. 555 (vigente *ratione temporis*), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

Tale norma, infatti, prevedeva la perdita della cittadinanza della donna, automaticamente, per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio. La Corte Costituzionale ha chiarito che la norma *de quo* è espressione di una concezione della donna come giuridicamente inferiore all'uomo in contrasto palese con i principi Costituzionali che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza dinanzi alla Legge di tutti i

cittadini senza distinzione di sesso ed ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna (contraria all'art. 3 della Costituzione), da un lato, e non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, dall'altro, ma anzi ponendosi in contrasto con esse, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. A ciò si aggiunge che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha definitivamente chiarito che “la cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, alla donna che l'ha perduta ex art. 10 della legge n° 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n° 151 del 1975.” Con tale decisione la Corte di Cassazione ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana, in mancanza di volontà della titolare della cittadinanza stessa, è un effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Sicché, pur essendo applicabile, *ratione temporis*, la Legge n. 555 del 1912 (che non prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza da parte di madre), per effetto della Sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, di detta Legge nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che l'avo italiana ha regolarmente acquisito, dalla nascita, la cittadinanza italiana trasmettendola, a sua volta, anche ai propri discendenti. Si osservi, inoltre, che non è ostativa all'acquisto della cittadinanza la circostanza secondo cui i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana siano avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, in ragione di quanto affermato dalla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4466/2009 secondo la quale, “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, riacquista la cittadinanza Italiana dal 1.1.1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, la quale ha natura dichiarativa e non certo costitutiva dello *status*. Devono, altresì, richiamarsi in questa sede le due recentissime sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25317/2022 e 25318/2022, pubblicate il 24 agosto 2022, definite dalla stesse Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Con le sentenze gemelle n.

25317\22 e n. 25318\22, la Corte in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera appartenenza in un altro paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinuncia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; -a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; -la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo; -la rinuncia allo status di cittadino italiano non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti, quale può essere la naturalizzazione massiva o semplici presunzioni, ma deve risultare da una esplicita e inequivoca manifestazione di volontà sostanziale dalla quale può desumersi con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana; -la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana correlata all'accettazione di "un impiego da governo estero" senza permesso del governo italiano, deve intendersi come assunzioni di pubbliche funzioni all'estero che implicano obblighi di gerarchia e fedeltà al governo estero in maniera stabile e definitiva, e non anche il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa pubblica o privata.

Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.

La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né il ricorrente né il suo ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.

Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 11 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato. L'orientamento che si sta consolidando nei

Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Consolati siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa" ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di "acquisto" della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del "riconoscimento *jure sanguinis*" qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge. Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.

Peraltro non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (Cass SS.UU.n. 28873\08).

La mancata opposizione da parte del Ministero dell'Interno e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:

- 1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
Juan Ignacio Vieta nato a Santa Rosa, Argentina, il 2 giugno 1977.
- 2)Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- 3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Catanzaro il 21 dicembre 2023.

Il Giudice
dott.ssa Graziella Costantino

